

STATUTO

**CENTRO SAN MICHELE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LEGNARO PD VIA ROMEA 66

Numero REA: PD - 412265

Codice fiscale: 04713280289

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al n. 14.862 di Rep., n. 9884 di Racc.

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (denominazione-sede) - E' costituita con sede nel Comune di POLVERARA (PD) la società cooperativa denominata:

"CENTRO SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

la sede legale può essere trasferita ovunque, purchè in Italia, con delibera a maggioranza semplice dell'assemblea dei soci.

Con delibera a maggioranza qualificata il consiglio di amministrazione, può aprire uffici, rappresentanze e sedi secondarie.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento della Cooperativa stessa.

Art. 2 (Durata) - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO - FINALITA'

Art. 3 (Scopo mutualistico) - La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. La cooperativa è di diritto "impresa sociale" ed in forza dell'art. 2 del Dlgs 112/2017 potrà realizzare il suo scopo mutualistico anche mediante:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992 ed alla Legge n. 112/2016 art. 2 quali:

- Interventi e servizi sociali (lett. a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- Prestazioni socio sanitarie (lett. c);
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003 nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. c);
- Formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori delle persone svantaggiate (lett. p).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica prevalente e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento

degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge 03 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa è iscritta all'albo nazionale delle cooperative ai sensi del Dlgs 220/2002 art. 15.

Art. 4 (Attività della cooperativa) - La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 3) organizzare e/o gestire servizi riguardanti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie;
- 4) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. Per conto di enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 5) favorire la formazione professionale dei propri soci e non soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci e non svolgono presso terzi, compresa la ricerca e selezione del personale;
- 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- 7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- 8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);
- 9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani; corsi psicomotori, ginnastica correttiva, riabilitazione per bambini, anziani disabili e adulti a domicilio e/o presso la sede della cooperativa o in sede dislocata.

- 10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
 - 11) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche; nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
 - 12) l'istituzione e la gestione del tele - soccorso, della tele- assistenza e della tele - medicina;
 - 13) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati;
 - 14) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni, ricreativi, di animazione, ludici, culturali e di eventi a domicilio, in sede della cooperativa o in sede dislocata;
 - 15) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato;
 - 16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
 - 17) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani;
 - 18) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, servizio di trasporto con mezzi propri o tramite il servizio di terzi, di accompagnamento ad anziani, bambini e/o persone in genere ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;
 - 19) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
 - 20) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001;
 - 21) gestione pratiche di assunzione amministrative e burocratiche; monitoraggio e tutoraggio di personale;
 - 22) la cooperativa potrà stipulare convenzioni e accordi con professionisti iscritti al proprio album come legali civili e/o penali, medici specialisti e di base e accordi con altri professionisti per il raggiungimento dello scopo sociale.
- La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.
- La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture

alberghiere e simili.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni nel rispetto della normativa bancaria;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III: MEMBRI DELLA COOPERATIVA

Art. 5 (Soci della cooperativa)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche nonché alla formalizzazione dei processi

produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi son coerenti con l'attività economica della cooperativa. In ogni caso non possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che esercitano attività identiche ed affini o in concorrenza rispetto a quelle esercitate dalla cooperativa, o che abbiano, comunque, interessi contrastanti con quelli di quest'ultima.

L'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della cooperativa.

Art.6 (Domanda di ammissione) - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, eventuale indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale nonché l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale numero di Fax e pec;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Art.7 (Ammissione) - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

L'Organo amministrativo deve relazionare nel verbale relativo sulle motivazioni delle ammissioni e di quelle di respingimento della richiesta di partecipazione.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimento ed azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto danaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) se le quote sono liberate in contanti e di almeno Euro 100,00 (cento virgola zero zero) se le quote sono liberate in natura.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote come per legge.

Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

La cooperativa ha la facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 del c.c..

Art. 9 (vincoli sui titoli e loro alienazioni)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegni o vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie quote, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente (v. art. 6) controfirmate per conferma ed accettazione del potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 10 (Categoria di soci "speciali") - La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci "speciali" ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria di soci "speciali" possono essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro

formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque non può essere superiore ad anni cinque.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto al voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545-bis del c.c..

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria "speciali" può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

- a) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella cooperativa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale;
- c) il mancato adeguamento ai piani industriali elaborati dalla cooperativa.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria, deve presentare sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo per la verifica della sussistenza dei requisiti.

La delibera di ammissione deve essere comunicata al richiedente ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art 11 (Diritti e doveri dei soci)

a) Diritti del socio

Oltre a quanto stabilito dalle Leggi e dal presente statuto, i soci hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti nello stesso;
- Essere informati sull'attività della cooperativa e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, purchè preventivamente deliberate dall'Organo amministrativo;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico finanziario e consultare i libri sociali;
- Votare in assemblea, purchè iscritto nel libro soci, direttamente o per delega. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

b) Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono obbligati a:

- 1) non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- 2) mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata AR alla Cooperativa e/o a mezzo pec.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal ricevimento delle stesse.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio) - La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, se ricorrono a norma di legge e/o del presente statuto, i motivi della perdita di qualità di socio.

Art. 13 (Recesso del socio) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, deve recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché sia decorso almeno un esercizio sociale dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale v. art. 2532 c.c.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici esistenti, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. L'organo amministrativo potrà, su richiesta del socio, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 14 (Esclusione) - L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione dell'organo amministrativo, con termine di almeno trenta giorni non adempie al versamento delle quote sottoscritte dei pagamenti di somme dovute alla cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) svolga o genti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione) - Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che sorgessero fra i soci e la Cooperativa in ordine al provvedimenti adottati dagli organi amministrativi sono impugnabili dinanzi al tribunale competente.

L'impugnazione di tali provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Morte del socio) - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote o azioni liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 (Rimborso della quota) - I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del

bilancio.

Non è consentita l'ammissione in cooperativa degli eredi anche se posseggono i requisiti. In caso di pluralità di eredi questi devono nominare un rappresentante comune.

Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 (Soci sovventori) – Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III – Soci cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa i soci sovventori di cui all'at. 4 della legge n. 59/1992.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto danaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati dalle quote trasferibili del valore stabilito dall'organo amministrativo, in mancanza, di importo pari alla quota massima sottoscritta dai soci cooperatori.

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio può vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote, deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunziarsi dentro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione di quotei destinate ai soci sovventori è libera, salvo il caso in cui l'importo sia pari almeno al quintuplo del capitale sociale. In tal caso l'emissione è disciplinata con decisione dei soci che stabilisce:

- 1) L'importo complessivo dell'emissione;
- 2) L'eventuale esclusione o limitazione, motivata all'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

- 3) Il termine minimo di durata del conferimento;
4) I diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
5) I diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori di titoli di sovvenzione, ivi compresi i destinatari di titoli che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti tutti i soci.

Qualora per qualunque motivo si supera tale limite, dei voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente punto 4), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale per perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 c.c. ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Patrimonio sociale) - Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, destinati al potenziamento della cooperativa;
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altra riserva costituita dalla decisione dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 21 (Bilancio di esercizio) - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio unitamente al bilancio sociale ed alla documentazione informativa ai sensi della normativa vigente. Il progetto di bilancio va redatto secondo le linee guida adottate dal ministero del lavoro

e delle politiche sociali in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

E' vietata qualsiasi distribuzione diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Cooperativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio ed alla redazione delle documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura del progetto di bilancio sociale, in modo da dimostrare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio con particolare riguardo ai benefici prodotti a favore delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e delle comunità territoriali.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Art. 22 (Ristorni) - L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare l'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci operatori. A tale fine, gli amministratori devono riportare separatamente nel bilancio di esercizio i dati relativi all'attività svolta con i soci operatori distinguendo le singole gestioni mutualistiche.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun

socio.

TITOLO V: GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA

Art. 23 (Gli organi della cooperativa) – Sono organi della Cooperativa sociale:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il collegio dei revisori o il revisore unico (se nominati).

Art. 24 (Assemblea dei soci) – L'Assemblea è composta dai soci della Cooperativa, iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni ed in regola con il versamento delle quote sociali alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente se eletto; in mancanza di questa carica dal consigliere più anziano di età. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dal consiglio di amministrazione della Cooperativa, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito risultante dal Libro soci oppure mediante avviso affisso nella sede della Cooperativa.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo di soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di tutti i soci aventi diritto al voto, dell'organo amministrativo e del collegio dei revisori o revisore unico se nominato.

L'Assemblea, in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto in proprio e per delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

In sede straordinaria devono essere presenti in prima convocazione almeno i due terzi dei soci iscritti al libro soci ed il provvedimento deve essere approvato da almeno i due terzi e i partecipanti in proprio e per delega; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci, in proprio e per delega, ed il provvedimento deve essere approvato da almeno i due terzi dei partecipanti.

E' ammessa l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e del verbalizzante e conservato presso la sede sociale in libera visione a tutti i soci.

Art. 25 (Compiti dell'Assemblea) – L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalle Leggi, dall'atto costitutivo.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea dei soci:

a) Approva le linee programmatiche delle cooperative, ed il bilancio di esercizio redatto dal Consiglio di Amministrazione nonché la relazione di accompagnamento e la documentazione richiesta dalle disposizioni di Legge in materia;

b) Elegge e revoca:

-il Presidente con la deliberazione adottata con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli stessi presenti in proprio e per delega;

c) i componenti, il collegio dei revisori o il revisore unico;

d) la misura dei compensi da corrispondere ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) le modificazioni dell'atto costitutivo;

g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;

h) l'eventuale stato di crisi aziendale;

i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

j) la delibera sulla responsabilità dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;

k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, salvo le disposizioni dell'art 2545 terdecies del C.C. nel caso di insolvenza.

Art. 26 (Il Consiglio di Amministrazione) – Il Consiglio di Amministrazione governa la Cooperativa ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o più membri, purché numero dispari.

Il numero dei componenti il Consiglio, la durata della carica è di massimo tre anni, come pure le rieleggibilità è stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria.

In particolare spetta il Consiglio:

a) provvedere alle attività della Cooperativa e deliberare anche sulla

destinazione delle rendite del patrimonio. Sono espressamente stabiliti:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa, fatti salvi i ristorni;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

b) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Cooperativa;

c) redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale, approvando il primo entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; quello consuntivo entro i termini previsti dall'art 20;

d) deliberare il merito a tutti i contratti e alle operazioni di ogni genere che ineriscano all'attività della Cooperativa;

e) nominare eventualmente il Segretario della Cooperativa anche al di fuori del Consiglio, stabilendone le mansioni ed eventuale compenso, tenuto conto del disposto dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 117/17;

f) delegare, eventualmente, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio, specifici incarichi anche con facoltà di delega;

g) deliberare eventuali modifiche allo statuto, per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei componenti;

h) adottare, eventualmente, il Regolamento interno della Cooperativa;

i) deliberare, con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei suoi membri, lo scioglimento della Cooperativa e la devoluzione del Patrimonio, nel rispetto delle norme di Legge;

j) nominare tra i membri del Consiglio, il Presidente, il Vice Presidente;

k) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

l) assumere il personale;

m) accogliere o respingere le domande di possibili nuovi soci;

n) ratificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

o) deliberare in via preventiva l'eventuale rimborso delle spese sostenute dai consiglieri e/o dai soci nell'interesse della Cooperativa;

p) deliberare la sospensione temporanea o definitiva dei soci a causa di comportamenti scorretti o contrari alle finalità della Cooperativa, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile;

q) adottare i regolamenti interni alla Cooperativa relativi al suo finanziamento ed alla sua organizzazione.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Agli organi direttivi (nella persona del Presidente e dei componenti il C.d.A. della Cooperativa), sarà riconosciuto quale corrispettivo per la funzione e carica svolte, un compenso annuale stabilito dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria, da erogare secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa al momento della nomina e successivamente modificabili.

Oltre al compenso sopra determinato, saranno riconosciuti ai componenti del C.d.A. ed al Presidente, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica (a titolo esemplificativo le spese di trasferta, di

vitto e alloggio...), debitamente documentate, secondo l'entità e modalità stabilite al momento della nomina, e successivamente modificabili.

Agli stessi componenti ed al Presidente, sarà riconosciuto, oltre al compenso sopra indicato, un compenso aggiuntivo a titolo di "Trattamento di Fine Mandato", che sarà calcolato annualmente sul compenso maturato, secondo i principi del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto di (di cui alla Legge n. 297/1982, e s.m.i.) ed accantonato a bilancio. La somma totale maturata a tale titolo, sarà erogata in occasione del termine dell'incarico, qualsiasi sia la motivazione dello stesso.

Art. 27 (Convocazione e Quorum) – In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e l'approvazione del progetto di bilancio, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni Amministratore deve dare notizia ai membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 (Responsabilità dei consiglieri) – La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Art. 29 (Vacanza di seggi nel Consiglio) – Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione deve essere fatta con sollecitudine dalla Cooperativa. La nomina deve avvenire entro trenta giorni dalla notizia dell'evento. Il mandato dei sostituti termina alla scadenza dell'intero Consiglio.

Art. 30 (Presidente del Consiglio di Amministrazione) – Salve restando in ogni caso le facoltà attribuite al Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente:

- a) rappresentare la Cooperativa anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere e da sostenere in qualsiasi sede giurisprudenziale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva;
- e) effettuare l'ordinaria amministrazione della cooperativa e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- f) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Cooperativa ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- g) attribuire, se lo ritiene necessario ed opportuno, attribuire la rappresentanza della Cooperativa anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) – Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente assumendone tutte le funzioni previste nel precedente articolo 25, nei casi di sua assenza o impedimento, dal medesimo dichiarati con lettere inviata al Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, supplire al Presidente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione prevista dalla legge o a quelle aventi carattere d'urgenza.

Art. 32 (Segretario) – Il segretario, se nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l'amministrazione della Cooperativa.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze degli Organi collegiali della Cooperativa, fatta eccezione per quelle dell'Organo di controllo. La funzione di verbalizzante è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda la presenza.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle riunioni, del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Organo di controllo) – L'organo di controllo è formato da un

revisore unico o da un collegio di revisori. Il Presidente del collegio dei revisori viene nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un solo membro, questo deve essere scelto da un soggetto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di controllo e se eletti decadono dal loro ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C. (interdetto, fallito, inabilitato, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, degli amministratori;

c) coloro che sono legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della durata della carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Art. 34 (Compiti e funzionamento dell'organo di controllo)

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Cooperativa;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa e del suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento alle norme degli art. 5,6,7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

g) può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

h) i membri dell'organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (se nominato);

i) l'organo di controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del collegio;

j) la convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare;

k) l'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima;

l) il Collegio è validamente costituito qualora siano presenti almeno due componenti. La riunione è valida anche quando sono presenti tutti i

componenti del Consiglio senza le formalità di convocazione.

Il Collegio dei revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le dichiarazioni di non partecipazione come quella di astensione al voto equivalgono all'assenza del dichiarante.

Non sono ammessi né il voto per delega, né quello per corrispondenza.

Il Collegio può rivolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

Art. 35 (Compenso all'organo di controllo) – La remunerazione dei componenti l'organo di controllo è stabilito per legge.

Art. 36 (Scritture contabili e libri sociali) – La Cooperativa oltre alle scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile tiene i seguenti libri sociali:

a) il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo (se nominato);

b) il libro delle adunanze e delle delibere dell'organo di controllo (se nominato);

c) il registro dei volontari.

Tutti i soci, in regola con i versamenti, hanno il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale della Cooperativa secondo le modalità ed i tempi indicati nel regolamento e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO VI: CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 37 (Clausola arbitrale) - Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad

oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento) - Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;

b) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme

contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato) - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale) - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17, lettera c) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti) - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno istituiti.

Art. 42 (Strumenti finanziari)

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualità di socio. La relativa delibera andrà verbalizzata da Notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c..

Detti strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza prestabilita.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti ai sensi degli artt. 2526 e 2483 del C.C., esclusivamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento nel quale stabilisce:

- 1) L'importo complessivo della emissione, il numero di titoli da emettere ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) Le eventuali modalità di circolazione rispetto a quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- 3) La remunerazione degli strumenti finanziari emessi, nel rispetto dell'art. 2514 c.c. e le relative modalità di pagamento;
- 4) Termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- 5) Gli obblighi dell'organo amministrativo ai fini del collocamento degli strumenti.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento all'art. 4783 c.c. in quanto compatibile.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio) - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Silvia Franchin
Martino Valmasoni Notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comm 3, 4 e 5 D.lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico.